



Comune di GRUMOLO DELLE ABBADESSE

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEI CITTADINI ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Recepimento della riforma ISEE DPCM n. 159/2013

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 8 DEL 08.04.2019

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Oggetto, finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 Finalità degli interventi dei Servizi Sociali
- Art. 3 Destinatari
- Art. 4 Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica
- Art. 5 Valutazione del Servizio Sociale professionale
- Art. 6 Trattamento dei dati personali
- Art. 7 Controlli
- Art. 8 Rinvio

TITOLO II – CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI BISOGNO

- Art. 9 Descrizione del servizio
- Art. 10 Valutazione del Servizio Sociale
- Art. 11 Accesso agli interventi
- Art. 12 Soglia di accesso e procedura di valutazione economica per contributi
- Art. 13 Istruttoria

TITOLO III – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

- Art. 14 Descrizione del servizio
- Art. 15 Obiettivi del servizio
- Art. 16 Destinatari del servizio
- Art. 17 Modalità e procedure per l'attivazione
- Art. 18 Documentazione, criteri di accesso e costo del servizio

TITOLO IV – SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO

- Art. 19 Descrizione, obiettivi e destinatari del servizio
- Art. 20 Modalità e procedure per attivazione
- Art. 21 Documentazione, criteri di accesso e compartecipazione alla spesa

TITOLO V - INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI

- Art. 22 Descrizione
- Art. 23 Richiesta di contributo ad integrazione retta di ricovero e requisiti
- Art. 24 Modalità di richiesta

TITOLO VI - SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO

- Art. 25 Oggetto del servizio
- Art. 26 Obiettivi e destinatari
- Art. 27 Modalità e procedure di attivazione/disattivazione del servizio

TITOLO VII - INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI E CENTRI DIURNI DI MINORI

- Art. 28 Descrizione del servizio e compartecipazione economica per l'inserimento in strutture residenziali e/o diurne

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i criteri per l'erogazione del sistema integrato di interventi e servizi alle persone e famiglie, organizzati dal Comune nell'ambito delle competenze istituzionali previste dalle normative vigenti e in particolare dal Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 128" e dalla Legge 8.11.2000 n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e il Decreto del 7 novembre 2014 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, relativo all'approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE.

Il presente regolamento abroga il precedente approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 26/06/1997.

L'ISEE, presentato secondo le disposizioni del DPCM 159/2013, si applica per l'ammissione alle seguenti prestazioni sociali:

- Contributi economici a persone e famiglie in situazione di bisogno;
- Servizio di Assistenza Domiciliare;
- Pasti al Domicilio;
- Integrazione rette di ricovero in strutture socio-sanitarie di anziani ed adulti, sia a titolo residenziale che diurno, temporaneo o definitivo;
- Servizio di sostegno socio educativo domiciliare;
- Integrazione rette in comunità residenziali o diurne per minori.

Per prestazioni non previste dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per analoghe tipologie.

Il regolamento definisce finalità, destinatari, documentazione richiesta per l'accesso ai servizi, modalità di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente e di eventuali parenti tenuti agli alimenti.

La Giunta Comunale può aggiornare i valori ISEE in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il finanziamento degli interventi e servizi sociali avviene in base alle disponibilità di bilancio.

Art. 2 Finalità degli Interventi dei Servizi Sociali

Il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti l'assetto dei servizi socio-assistenziali, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi socio-assistenziali nell'intento di perseguire le seguenti finalità:

- prevenire, ridurre o rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio e di lavoro;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze;
- recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- sostenere la persona e le famiglie;
- promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;

- riconoscere il bisogno di aiuto ed il diritto di inserimento sociale;
- contrastare l'esclusione sociale e promuovere l'inclusione sociale.

Art. 3 Destinatari

Gli interventi e i servizi sociali oggetto del presente regolamento sono rivolti ai cittadini iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Grumolo delle Abbadesse.

I cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea devono essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità.

Quando si presenta una situazione di grave emergenza il Responsabile del Servizio è autorizzato ad intervenire anche in deroga al presente articolo, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 4 Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal mese successivo a quello in cui la nuova dichiarazione viene presentata.

Art. 5 Valutazione del Servizio Sociale Professionale

Il Servizio sociale effettua una valutazione socio-economica della situazione del nucleo familiare del richiedente le prestazioni sociali di cui al presente regolamento tramite il valore ISEE e gli strumenti di valutazione professionale. Ai fini della valutazione economica l'Assistente Sociale terrà conto di eventuali entrate non comprese nella Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Art. 6 Trattamento dei dati personali

I dati personali, anche di natura sensibile, sono trattati esclusivamente nell'ambito delle attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento nonché dalla normativa nazionale di riferimento.

Art. 7 Controlli

Il Comune di Grumolo delle Abbadesse può eseguire controlli a campione e mirati sulla veridicità della situazione sociale e familiare dichiarata e sui dati dell'attestazione ISEE presentata dal soggetto interessato per l'accesso ai Servizi Sociali. Il Comune, fatte salve le responsabilità anche penali dei soggetti richiedenti, procede alla sospensione e/o alla revoca del beneficio concesso, nonché al recupero del credito corrispondente alle prestazioni/servizi indebitamente resi, nel caso in cui i controlli eseguiti evidenzino irregolarità imputabili ai soggetti interessati.

L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare convenzioni o protocolli operativi con la Guardia di Finanza.

Art. 8 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa citata e vigente.

TITOLO II – CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI BISOGNO

Art. 9 Descrizione del servizio

Trattasi di un aiuto economico a persone o a famiglie che risultino prive di mezzi di sostentamento sufficienti a soddisfare i bisogni vitali primari o comunque atto a garantire l'integrazione sociale degli individui in difficoltà.

La forma di intervento attivabile è l'assistenza economica straordinaria.

Rimangono esclusi da tale disciplina quei contributi la cui erogazione o istruttoria è effettuata dal Comune in forza di disposizioni specifiche.

L'adozione dell'intervento economico può essere subordinato alla condivisione di un "progetto" definito consensualmente tra il Servizio Sociale comunale e il cittadino volto al superamento della situazione di bisogno e della dipendenza ed a promuovere l'autonomia del soggetto e del nucleo. Il progetto individualizzato pone sempre al centro tutte le azioni atte a sollecitare ed acquisire, per quanto possibile, la responsabilità e le capacità anche residue. Il Servizio sociale competente terrà conto, ai fini della quantificazione degli interventi, del più articolato sistema delle prestazioni economiche erogate da altri enti pubblici e privati a favore dei singoli e delle famiglie, in un'ottica di sussidiarietà e del lavoro di rete.

Art. 10 Valutazione del Servizio Sociale

Ai fini dell'erogazione del contributo economico, saranno oggetto di valutazione da parte dell'Assistente Sociale:

- a) titolarità di diritti di proprietà, superficie, usufrutto, su beni immobili;
- b) possesso di beni mobili registrati (autoveicoli, motocicli, camper e unità mobili, natanti o barche da diporto);
- c) manifesta incongruenza fra quanto dichiarato ed il tenore di vita mantenuto dal richiedente;
- d) mancata presentazione alle verifiche periodiche;
- e) mancata adesione e mancata collaborazione nell'attuazione del progetto personalizzato e/o inosservanza degli impegni presi (ricerca attiva di occupazione, cura nei confronti dei congiunti, servizio di volontariato alla comunità locale, ecc.);
- f) disponibilità di patrimonio mobiliare.

Nella valutazione verrà tenuto conto dello stile di vita del nucleo verificata anche attraverso visita domiciliare, o la richiesta di documentazione aggiuntiva (buste paga, contratti di lavoro, etc ...)

Art. 11 Accesso agli interventi

La domanda per accedere agli interventi economici va presentata, utilizzando anche l'apposita modulistica, all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, il quale fornisce ogni informazione necessaria e l'assistenza nella compilazione e nel perfezionamento della documentazione da produrre.

Nell'istanza deve essere riportata con completezza e veridicità la situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare.

I contributi si intendono assegnati al nucleo familiare, quindi le eventuali istanze presentate dal singolo componente, al di là del destinatario effettivo dell'intervento, sono comunque ricondotte nella valutazione della situazione economica familiare.

Art. 12 Soglia di accesso e procedura di valutazione economica per contributi

La soglia massima di accesso ai contributi economici a persone e famiglie in situazione di bisogno, è pari a un valore ISEE di € 11.000,00.

L'Ufficio Servizi Sociali valuterà la situazione anche sulla base della presenza o meno di parenti obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 Codice Civile.

L'Ufficio Servizi Sociali, in situazioni che presentino caratteristiche di urgenza ed eccezionalità, può proporre interventi economici in deroga ai criteri previsti dal presente regolamento.

Il cittadino ammesso alla prestazione economica, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche, è tenuto a dare comunicazione al Comune tempestivamente del fatto modificativo.

Art. 13 Istruttoria

L'Assistente Sociale competente provvede all'istruttoria della domanda e alla valutazione in base alla documentazione prodotta e/o acquisita d'ufficio ed elabora il progetto di sostegno economico ovvero l'eventuale diniego.

TITOLO III – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 14 Descrizione del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare è garantito nelle situazioni che necessitano di attività assistenziali che non possono essere soddisfatte dalla rete socio-familiare. Il servizio si attua attraverso supporti domestici e familiari, igiene e cura della persona, prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione (con l'esclusione di interventi di carattere infermieristico), sostegno e stimolo dell'utente nelle relazioni con i familiari e la comunità, disbrigo di piccole pratiche/commissioni, ecc.

Art. 15 Obiettivi del servizio

Gli obiettivi del servizio sono:

- evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone in condizione di non autosufficienza in strutture residenziali a carattere continuativo;
- favorire nei limiti del possibile il recupero dell'autonomia del singolo o del nucleo familiare;
- prevenire e/o recuperare situazioni di emergenze e/o rischio;
- supportare e sostenere il sovraccarico assistenziale dei familiari.

Art. 16 Destinatari del servizio:

I destinatari del servizio sono l'anziano, l'adulto o il minore in situazione di bisogno anche temporaneo che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

- presenza di malattie che comportino la perdita o la riduzione dello stato di autosufficienza;
- carenza o limitata disponibilità dei familiari rispetto ai bisogni;
- famiglia con particolari difficoltà nella gestione domestica.

Art. 17 Modalità e procedure per l'attivazione

L'attivazione dell'assistenza domiciliare avviene su richiesta dell'interessato e/o di un familiare di riferimento ed è presentata all'ufficio Servizi Sociali.

Le richieste sono valutate dall'Assistente Sociale sulla base delle condizioni familiari per definire il tipo di intervento necessario. L'attivazione del servizio può essere anche disposta sulla base di un progetto elaborato tramite U.V.M.D. (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale).

Art. 18 Documentazione, criteri di accesso e costo del servizio

Per la presentazione della domanda di attivazione del Servizio di assistenza domiciliare è necessario presentare l'attestazione ISEE in corso di validità.

L'Assistente Sociale, al fine di valutare l'attivazione del servizio, terrà conto della situazione socio-economica dell'utente, della rete familiare ed extra-familiare attivabile, delle spese straordinarie sostenute dal nucleo familiare in favore all'utente.

La fascia di compartecipazione al costo del servizio sarà individuata sulla base dell'ISEE in corso di validità. Resta a carico dell'utente l'aggiornamento e la presentazione di nuovo ISEE entro tre mesi dalla scadenza.

Nel caso in cui l'utente non presenti o non intenda presentare l'attestazione ISEE dovrà corrispondere la copertura totale della spesa sostenuta dal Comune per il servizio.

Nel caso di richieste di attivazione urgenti e in situazioni di particolare gravità socio-familiare, in mancanza dell'attestazione ISEE, il servizio potrà essere attivato ugualmente fatto salvo l'impegno del richiedente di presentare la dichiarazione entro un mese.

Per alcune situazioni di particolare gravità psico-sociale, valutate dall'Assistente Sociale, o dall'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.), può essere proposta l'attivazione del servizio anche in deroga alle fasce previste dal presente articolo.

L'utente comparteciperà al pagamento del servizio di assistenza domiciliare con una quota definita applicando la seguente tabella:

Valore ISEE	% di compartecipazione alla spesa
Da € 0 ad € 10.000,00	esenzione
Da € 10.000,01 ad € 15.000,00	50% del costo orario
Da € 15.000,01 ad € 20.000,00	75% del costo orario
oltre € 20.000,00	100% del costo orario

TITOLO IV – SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO

Art. 19 Descrizione, obiettivi e destinatari del servizio

Il Servizio ha l'obiettivo di fornire alle persone non autosufficienti e/o parzialmente non autosufficienti che vivono sole e/o in piccoli nuclei, nel territorio di Grumolo delle Abbadesse, un pasto consegnato direttamente a domicilio, con la garanzia di un menù completo ed appropriato alle esigenze alimentari della persona.

Art. 20 Modalità e procedure per attivazione

L'istruttoria per l'attivazione dei pasti a domicilio avviene su richiesta dell'interessato e/o di un familiare di riferimento ed è presentata all'ufficio Servizi Sociali attraverso la compilazione di apposito modulo.

L'Ufficio Servizi Sociali esamina il caso e verifica l'effettiva sussistenza dei requisiti minimi per l'accesso al servizio e l'eventuale presenza di una rete familiare di riferimento in grado di rispondere al bisogno del richiedente.

La mancanza di tempestiva comunicazione al Servizio Sociale da parte dell'utente e/o di un familiare di riferimento della sospensione del servizio, comporta la consegna del pasto ugualmente ed il pagamento della rispettiva quota.

Art. 21 Documentazione, criteri di accesso e compartecipazione alla spesa

Il Servizio si intende a totale carico del richiedente, il quale dovrà assicurare la copertura integrale della spesa sostenuta dal Comune.

Il soggetto, non in grado di ottemperare alla spesa, potrà presentare una specifica apposita richiesta di contributo; in tal caso si procederà alla valutazione della situazione economica del richiedente ai sensi del Titolo 2 del presente regolamento.

TITOLO V - INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI

Art. 22 Descrizione

Il Comune di Grumolo delle Abbadesse si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone in condizione di non autosufficienza in strutture residenziali a carattere continuativo, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita.

L'accertamento dello stato di necessità del ricovero stabile in struttura deve avvenire tramite l'UVMD (Unità Valutativa Multidimensionale). L'UVMD accerta la necessità del ricovero dopo aver escluso la possibilità, nonostante l'attivazione dei servizi esistenti in favore della domiciliarità, di continuare a mantenere l'utente nel proprio ambiente di vita.

La retta di ricovero si intende a pagamento, a meno che non ci sia una specifica richiesta di contributo, solo in quel caso si procederà alla valutazione della situazione economica del richiedente.

Il Comune, nel caso in cui il cittadino non sia in grado di provvedere al pagamento della retta di ospitalità, interviene con specifici contributi economici finalizzati alla copertura della retta di ricovero in struttura residenziale, configurandosi l'intervento come una prestazione sociale

agevolata socio-sanitaria erogabile ai richiedenti che hanno un reddito ISEE inferiore a 14.000,00 €. Per alcune situazioni di particolare gravità valutate dall'Ente, o tramite specifica Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.), può essere proposta l'attivazione del servizio anche in deroga al limite di ISEE sopra riportato.

Art. 23 Richiesta di contributo ad integrazione retta di ricovero e requisiti

I requisiti di accesso sono i seguenti:

- 1) residenza nel Comune di Grumolo delle Abbadesse prima dell'inserimento in struttura (ex art. 6 comma 4 legge 328/2000);
- 2) titolarità di impegnativa di residenzialità, fatto salvo singole situazioni di emergenza sociale accertate in UVMD;
- 3) reddito complessivamente insufficiente al pagamento della retta, tenuto conto del patrimonio mobiliare, immobiliare e dell'insieme complessivo delle entrate dell'utente. L'utente si deve rendere disponibile a disporre del suo patrimonio immobiliare e mobiliare in accordo con l'ente locale e per generare la liquidità necessaria per provvedere al pagamento dei costi per la struttura residenziale. Il Comune si rivarrà sul valore della/e proprietà immobiliari di cui il richiedente sia proprietario per la restituzione di quanto eventualmente anticipato, nel caso in cui il richiedente sia titolare di diritto di usufrutto dovrà essere messo a disposizione il valore corrispondente.
- 4) ISEE inferiore ad € 14.000,00, fatto salvo situazioni di particolare gravità valutate dall'Ente, o tramite specifica Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.), in base alle quali può essere proposta l'attivazione del servizio anche in deroga al limite di ISEE sopra riportato. L'utente al momento della richiesta dovrà presentare un idoneo ISEE. Sarà cura dell'utente presentare idoneo ISEE aggiornato ogni anno. L'ufficio servizi sociali valuterà la situazione anche sulla base della presenza o meno di parenti obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.v. e seguenti. Al decesso dell'utente qualora vi fossero eredi di beni mobili ed immobili dell'assistito, questi ultimi dovranno rimborsare al Comune le spese di ricovero anticipate in ugual valore del patrimonio percepito.

Viene verificata la situazione patrimoniale del richiedente anche con riguardo ad alienazioni del patrimonio mobiliare/immobiliare avvenute prima della presentazione della domanda di integrazione retta nei 12 mesi antecedenti la richiesta.

E' tenuto al pagamento della retta di ricovero il donatario a favore del donante, nei limiti di valore della donazione ricevuta.

Art. 24 Modalità di richiesta

La domanda può essere presentata dal richiedente, o dal coniuge, dal convivente, da colui che ne esercita la tutela o da parente e/o affine entro il terzo grado.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione Isee del soggetto da inserire in casa di riposo;
- documentazione sanitaria e/o di invalidità;
- documentazione attestante la spesa prevista giornalmente per la residenzialità;
- estratto c/c aggiornato all'ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della richiesta di contributo
- eventuali redditi esenti irpef e provvidenze economiche escluse dalla dichiarazione dei redditi, che non costituiscano reddito ai fini ISEE ed eventuali donazioni.

TITOLO VI - SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO

Art. 25 Oggetto del servizio

E' un servizio che si avvale di educatori professionali che, sulla base di un progetto redatto dall'Assistente Sociale, (anche in collaborazione con l'equipe Tutela Minori e/o altri servizi specialistici distrettuali) lavora a sostegno delle figure genitoriali nel trovare adeguati livelli di espressione delle dinamiche familiari e in supporto al minore attraverso momenti individualizzati minore-educatore. Il progetto verrà realizzato in collaborazione con la scuola.

Il Sostegno socio-educativo viene attivato quando nel nucleo familiare sono presenti risorse educative suscettibili di valorizzazione e potenziamento.

Art. 26 Obiettivi e destinatari

Le finalità generali di questo servizio sono:

- prevenire il disagio relazionale dei bambini e degli adolescenti, favorendo la capacità educativa delle famiglie e il sostegno nelle diverse fasi evolutive;
- lo sviluppo di relazioni significative che favoriscano un cambiamento di atteggiamenti e di comportamenti che provocano disagio al minore;
- l'ampliamento dei processi di conoscenza, di confronto e di arricchimento rispetto alla comunità di appartenenza valorizzando le risorse presenti nel territorio;
- l'accrescimento del patrimonio di stimoli e di risorse a disposizione del minore necessarie per lo sviluppo di specifiche competenze ed abilità operative;
- la riaffermazione del ruolo genitoriale.

I destinatari del servizio, nel rispetto di quanto dettato dall'art. 3, sono i minori e le loro famiglie che versino in situazioni di difficoltà socio-educative, relazionali e psicologiche e per le quali sia sufficiente un intervento di accompagnamento.

Art. 27 Modalità e procedure di attivazione/disattivazione del servizio

Il servizio di sostegno socio-educativo, come prestazione sociale agevolata, può essere attivato soltanto previa valutazione del Servizio Sociale che condivide il progetto di sostegno socio-educativo (obiettivi e modalità del servizio) con i genitori o con gli esercenti la potestà genitoriale. In questo caso gli interessati devono inoltrare una domanda al Comune di residenza, su apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale corredata dall'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o standard in base alla situazione familiare del richiedente.

L'utente è tenuto a prendere parte al pagamento del servizio con una quota massima di compartecipazione alla tariffa oraria applicata dalla Cooperativa Sociale che fornisce il servizio. Per alcune situazioni di particolare gravità psico-sociale valutate dall'Assistente Sociale, o tramite specifica Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.), può essere proposta l'attivazione del servizio anche in deroga alle fasce previste dal presente articolo.

Valore ISEE	Percentuale di compartecipazione alla spesa
Da € 0 a € 11.000,00	Esenzione totale
Da € 11.000,01 a € 25.000,00	Partecipazione del 30% del costo orario
Da € 25.000,01 a € 45.000,00	Partecipazione del 70% del costo orario
Oltre € 45.000,01	Copertura totale delle spese

Nel caso in cui la famiglia non presenti l'attestazione ISEE ed acconsenta all'attivazione del servizio, verrà corrisposta dalla stessa la copertura totale delle spese.

Il Servizio di Sostegno Socio-Educativo può cessare nei casi di:

- raggiungimento degli obiettivi socio-educativi previsti dal progetto di intervento;
- perdita dei requisiti di ammissione;
- valutazione negativa per mancato raggiungimento degli obiettivi concordati nel progetto di intervento o verifica di non idoneità del servizio rispetto al bisogno;
- scarsa e/o non proficua collaborazione della famiglia al progetto d'intervento condiviso;
- trasferimento del minore.

Il Servizio Sociale valuterà la sospensione del servizio di sostegno socio-educativo, in caso di assenza temporanea dell'utente: potrà altresì essere sospeso il servizio, con preavviso di 30 giorni, qualora si riduca la disponibilità dello stesso, in base alle risorse comunali disponibili e per sopravvenute situazioni di casi, ritenuti dal Servizio Sociale, bisognosi dell'immediata e tempestiva attivazione.

TITOLO VII - INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI E CENTRI DIURNI DI MINORI

Art. 28 Descrizione del servizio e compartecipazione economica per l'inserimento in strutture residenziali e/o diurne

Nei casi di inserimento del minore in struttura protetta, a carattere residenziale e/o diurno, il Comune di Grumolo delle Abbadesse assume l'onere dell'inserimento prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei soggetti civilmente obbligati, la cui capacità contributiva viene valutata a cura dell'ufficio Servizi Sociali, su presentazione di ISEE.

L'impegno alla partecipazione al costo della retta da parte dei soggetti civilmente obbligati può essere inserito nel progetto personalizzato in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità.